

DECRETO PRESIDENTE R.E.R. n° 163 del 29/05/2009

PPG/2009/179 -OGGETTO: Decreto sostitutivo per i comuni di Castel di Casio, Granaglione, Porretta Terme, Camugnano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro di approvazione dello statuto della Nuova Comunità montana Apennino bolognese.

Visti:

- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 8 comma 1 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni";
- l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale";
- l'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il comma 4 che dispone che "gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- l'art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statu-

ti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente";

I propri decreti n. 41 e n. 50 adottati in data 27 febbraio 2009 con i quali si assegna, per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, il termine del 23 aprile 2009 ai Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, prevedendo inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine, trova applicazione l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008;

Considerati i pareri largamente favorevoli alla deliberazione della Giunta regionale n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, espressi da tutti i Consigli comunali ad eccezione di quelli dei comuni di Porretta Terme, Castel di Casio e Granaglione, che hanno espresso parere negativo;

Preso atto dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, deliberate dagli organi rappresentativi dei Comuni in sede di approvazione dei nuovi Statuti, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio comunale di Castel d'Aiano n. 17 del 16/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere, n. 24 del 20/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Marzabotto, n. 34 del 23/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vergato, N. 32 del 21.4.2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Monzuno, n. 26 del 20/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castiglione dei Pepoli, n. 27 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;

- deliberazione del Consiglio comunale di Camugnano, n. 36 del 21/4/2009 adottata a maggioranza assoluta;
- deliberazione del Consiglio comunale di Gaggio Montano, n. 36 del 21/4/2009 adottata a maggioranza assoluta;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Benedetto Val di Sambro, n. 47 del 20/4/2009 adottata a maggioranza semplice;
- deliberazione del comune di Grizzana Morandi n. 26 del 23/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000, con cui è stato approvato un testo difforme da quello approvato dagli altri comuni di cui sopra, in quanto è stato stralciato il secondo comma dell'art.47;

Preso atto del testo dello Statuto della Nuova Comunità Appennino bolognese, come approvato nell'identico testo dai comuni di cui sopra, ad eccezione del comune di Grizzana che ha approvato un testo difforme come specificato sopra, come risultante dall'allegato A al presente decreto;

Preso atto che:

- il comune di Granaglione con deliberazione del Consiglio comunale, n. 30 del 24/4/2009, adottata a maggioranza assoluta, ha votato contro l'approvazione dello statuto;
- il comune di Porretta Terme con deliberazione del Consiglio comunale, n. 22 del 27/4/2009, adottata all'unanimità dei presenti, ha votato contro l'approvazione dello statuto;
- il comune di Castel di Casio con deliberazione del Consiglio comunale, n. 21 del 14/4/2009, ha votato contro l'approvazione dello statuto;

Considerato che si rende necessario attivare l'intervento sostitutivo regionale, con riferimento ai Comuni di:

- Castel di Casio, Granaglione e Porretta Terme che hanno adottato deliberazioni contrarie all'approvazione;
- Camugnano e Gaggio Montano che hanno adottato una sola deliberazione di approvazione a maggioranza assoluta, non sufficiente a completare il procedimento di adozione dello statuto;
- San Benedetto Val di Sambro, che ha adottato una sola deliberazione di approvazione a maggioranza semplice non

sufficiente a completare il procedimento di adozione dello statuto;

- Grizzana Morandi che ha validamente adottato una deliberazione di approvazione di un testo statutario difforme nella parte in cui ha omissso l'approvazione del secondo comma dell'art. 47;

Considerato, inoltre, che il presente atto è stato trasmesso, prima dell'adozione, con note in data 12 e 13 maggio 2009, ai comuni di Castel di Casio, Granaglione, Porretta Terme, Camugnano, Gaggio Montano e Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro, onde acquisire eventuali osservazioni;

Considerato che il presente atto è stato modificato, rispetto al testo originariamente comunicato in via preventiva, a seguito delle osservazioni espresse dai Comuni di Porretta Terme e di Granaglione con nota in data 18/5/2009 prot. 3943/2.1/P (prot. ricezione 115266/2009) e che sul testo così come modificato è stato espresso apprezzamento e consenso dai citati Comuni con nota del 19/5/2009 prot. 3942/2.1/P (prot. ricezione PG/2009/115274);

Preso atto e valutate le osservazioni trasmesse dal Comune di Grizzana Morandi con nota del 18 maggio 2009 (prot. 5357/09, prot. ricezione n. PG/2009/113158) in relazione alla mancata approvazione della clausola statutaria di cui all'art. 47 comma 2 avente ad oggetto il pagamento della quota associativa e considerato in relazione alle stesse che non è possibile da parte di un comune non voler partecipare al riparto delle spese di funzionamento della Comunità montana in quanto ciò significherebbe di fatto non partecipare alla Comunità montana stessa; considerato inoltre che l'adozione dello statuto della Comunità montana, ai sensi dell'art. 8, co. 1 della l.r. n. 10/2008, costituisce un procedimento complesso, dovendo lo stesso essere approvato in identico testo da tutti i Comuni, e che sul testo di cui all'allegato A si è già formato il consenso della maggioranza dei Comuni, per cui l'adozione di tale testo da parte del Comune di Grizzana costituisce un atto vincolato nel contenuto; considerato quindi che si rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008, in quanto l'adozione dello statuto della Comunità montana costituisce a sua volta l'elemento conclusivo del complesso procedimento di ridelimitazione della Comunità stessa, in attuazione del Capo I, Titolo II della l.r. 10/2008, recante "Riordino delle Comunità montane";

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, co. 1 della l.r. n. 10/2008, lo statuto della nuova Comunità montana deve essere approvato in identico testo da tutti i Comuni, al fine di completare il procedimento di adozione dello statuto stesso, e onde consentire il normale funzionamento degli organi e dei servizi della Comunità montana, si rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 25/5/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione dello Statuto per tutti i Comuni della Nuova Comunità montana Appennino bolognese

Il presidente adotta e rende valido per l'intera Nuova Comunità Appennino bolognese lo Statuto già approvato, con le maggioranze previste dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. 267/2000, dai Comuni di Castel d'Aiano, Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno e Vergato, con il voto contrario dei comuni di Castel di Casio, Granaglione e Porretta Terme, nel testo di cui all'allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Eventuale ridelimitazione dell'ambito territoriale della Comunità Montana

Nel caso in cui uno o più tra i Comuni Castel di Casio, Granaglione e Porretta Terme non rivedano i loro pareri concernenti l'adesione alla Nuova Comunità montana dell'Appennino bolognese in senso favorevole, adottando a maggioranza assoluta apposite deliberazioni di Consiglio comunale da trasmettere al Presidente della Regione entro il 31 dicembre 2009, la Nuova Comunità Montana dell'Appennino bolognese viene ridelimitata automaticamente, a far data dal 1 gennaio 2010, con esclusione dei Comuni che non hanno proceduto all'adozione e alla trasmissione dei citati atti.

Con successivo decreto, entro il 31 gennaio 2010, saranno conseguentemente regolati i profili successivi con particolare riferimento al riparto del personale dipendente a tempo indeterminato.

Lo Statuto della Comunità montana resta in vigore, senza necessità di procedere alla sua riapprovazione, per i Comuni che continuano a farne parte, ad eccezione dei riferimenti testuali ai Comuni esclusi.

Art. 3
Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I Comuni di Castel di Casio, Granaglione, Porretta Terme, Camugnano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro devono provvedere, con riferimento allo statuto allegato A, all'immediata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6 co. 5 del d.lgs. n. 267/2000.

Vasco Errani

Allegato A

**STATUTO
Comunità Montana
dell'Appennino Bolognese**

I N D I C E

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Comunità montana Unione Comuni

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I - Gli Organi della Comunità montana

ART. 4 - Gli Organi della Comunità montana

Capo II - Il Consiglio della Comunità montana

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio. Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 7 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 8 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 9 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità - Cause di decadenza

ART. 10 - Convocazione e presidenza delle sedute in assenza di Giunta in carica

ART. 11 - Modalità di convocazione del Consiglio

ART. 12 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

ART. 13 - Pubblicità delle sedute

ART. 14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 15 - Disciplina delle sedute

ART. 16 - Votazioni

ART. 17 - Astensione obbligatoria

ART. 18 - Validità delle proposte

ART. 19 - Commissioni

ART. 20 - Pari opportunità

ART. 21 - Gruppi consiliari

Capo III - Il Presidente della Comunità montana

ART. 22 - Il Presidente

ART. 23 - Sostituzione del Presidente

Capo IV - L'Esecutivo della Comunità montana

ART. 24 - Composizione della Giunta

ART. 25 - Competenze della Giunta

ART. 26 - Atti deliberativi

Capo V - La Conferenza dei Sindaci della Comunità montana

ART. 27 - Composizione e funzionamento

ART. 28 - Competenze

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART. 29 - Rapporti tra organi politici e dirigenza

ART. 30 - Principi generali di organizzazione

ART. 31 - Segretario

- ART. 32 - Direttore
ART. 33 - Responsabili dei Servizi
ART. 34 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
- TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**
- Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione**
- ART. 35 - Principi generali
ART. 36 - Strumenti di programmazione
ART. 37 - Accordi Quadro
ART. 38 - Programmi Annuali Operativi
ART. 39 - Progetti Speciali Integrati
ART. 40 - Rapporti di cooperazione
- Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi**
- ART. 41 - Funzioni
ART. 42 - Conferimento di funzioni e compiti
ART. 43 - Costituzione di presidi territoriali
ART. 44 - Bilancio di servizio
ART. 45 - Monitoraggio dei servizi
ART. 46 - Recesso
- TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'**
- ART. 47 - Autonomia finanziaria
ART. 48 - Sistema di Bilancio
ART. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria
ART. 50 - Gestione finanziaria
ART. 51 - Rendiconto della gestione
ART. 52 - Il controllo di gestione
ART. 53 - Revisione economico - finanziaria
- TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**
- ART. 54 - Principi generali
ART. 55 - Albo Pretorio
ART. 56 - Informazione
ART. 57 - Accesso
ART. 58 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
ART. 59 - Istanze, petizioni, proposte
- TITOLO VII° - NORME FINALI**
- ART. 60 - Approvazione dei Regolamenti
ART. 61 - Norma transitoria
ART. 62 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I°
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMMA

- 1) In attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267 e delle Legge Regionali n.ro 3/99 e n.ro 11/01, è costituita tra i Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese con sede in Vergato.
- 2) La Comunità montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 3) I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente (o in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio).
- 4) La Comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità montana dell'Appennino Bolognese.
- 5) L'uso dello stemma (e di un eventuale gonfalone) è disciplinato da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità d'uso.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
- 2) Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.

ART. 3

FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

- 1) La Comunità montana è ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
- 2) La Comunità montana, in generale:
 - a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
- 3) La Comunità montana dell'Appennino Bolognese rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di una o più zone omogenee;
 - b) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o dalla Provincia di Bologna o da altri soggetti;
 - c) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per una o più zone omogenee.
- 4) La Comunità montana, per i suddetti scopi:
 - a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 ed inoltre formula proposte di modifica e di aggiornamento di nuovi progetti di legge riguardanti la montagna, le zone svantaggiate e quelle marginali;

- b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
- c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
- d) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

**TITOLO II°
GLI ORGANI**

**CAPO I
GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

**ART. 4
GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

- 1) Sono organi istituzionali:
 - a) il Presidente della Comunità montana;
 - b) il Consiglio;
 - c) l'esecutivo.
- 2) Sono organi a rilevanza istituzionale: la Conferenza dei Sindaci, le eventuali Commissioni Consiliari e il Revisore dei Conti.
- 3) Sono organi gestionali: il Segretario Generale, il Direttore e i Responsabili di Area e di Servizio.
- 4) Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

**CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA**

ART. 5

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 31 - comma 2 - del presente Statuto;
 - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d) convenzioni con i Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;

- 1) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 6

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO. ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) Il Consiglio della Comunità montana dell'Appennino Bolognese è formato da 26 Consiglieri:
 - a) 13 Consiglieri sono di diritto i Sindaci dei Comuni;
 - b) 13 Consiglieri sono nominati/eletti dalle minoranze dei rispettivi Consigli Comunali.
- 2) Allo scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
- 3) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale - che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 4) Nel Consiglio così costituito, il Sindaco, quale rappresentante consiliare della maggioranza del Comune di appartenenza, dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto.
- 5) Le dimissioni da Consigliere della Comunità montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente della Comunità montana.

- 6) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità montana.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Comunità montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio.

ART. 8

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) Il Consiglio, per garantire la partecipazione e l'esercizio del controllo da parte di tutti i Consiglieri può prevedere la istituzione di Commissioni consiliari con compiti e nel numero definite nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
- 2) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 3) Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti (o quote) assegnate, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 9
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA
COMUNITÀ MONTANA - CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spediti alla Comunità montana prima dello svolgimento e comunque non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

ART. 10
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DELL'ESUCUTIVO IN CARICA

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente della Comunità montana sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

ART. 11
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su propria iniziativa, su richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo di posta elettronica o di fax oppure tramite raccomandata almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di fax, posta elettronica o telegramma.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 5 del presente Statuto.

- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità montana.

ART. 13
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
- 3) Il Presidente per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 14
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 15
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione se vi interviene almeno la metà delle quote di voto assegnate. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno 1/3 delle quote di voto assegnate (13 voti).
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano o, in mancanza di questo, dagli altri consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 16
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina o la revoca del Presidente e della Giunta o dei singoli suoi componenti, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote di voto presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero delle quote di voto, necessarie a rendere valida la seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Le astensioni si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum delle quote di voto necessarie a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta delle quote di voto espresse.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 17
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 18
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Per le proposte di elezione del Presidente e della Giunta, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 19
COMMISSIONI

- 1) Oltre a quanto già definito all'art. 8 del presente Statuto, il Consiglio, nel proprio ambito, può costituire Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive.
- 2) Il numero delle Commissioni permanenti ed il loro funzionamento sono disciplinate all'interno del Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

- 3) Il Consiglio comunitario, per lo studio di oggetti specifici, può inoltre costituire Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, deve disciplinare le modalità di funzionamento e deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
- 4) La Commissione in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio comunitario una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni. Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.

ART. 20
PARI OPPORTUNITA'

- 1) Il Consiglio potrà predisporre piani per assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e per fornire proposte e suggerimenti per l'effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell'elettorato passivo, del lavoro, della partecipazione alle commissioni e agli organi collegiali.

ART. 21
GRUPPI CONSILIARI

- 1) La costituzione e l'attività dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 2) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
- 3) Gli organi istituzionale e di rilevanza istituzionale di cui al precedente art. 4, per l'esame di materie di particolare interesse o complessità istituzionale ed amministrativa, possono avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.

CAPO III
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 22
IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è nominato fra i Sindaci dei Comune aderenti alla Comunità montana.
- 2) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.
- 4) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
- 5) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate alla Comunità montana.
- 6) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
- 7) Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

ART. 23
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) In caso di assenza o impedimento del Presidente, i componenti dell'Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

CAPO IV
L'ESECUTIVO DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 24
COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO

- 1) L'Esecutivo della Comunità, oltre al Presidente, è composta esclusivamente da n. 3 Sindaci dei Comuni aderenti e rappresentativi delle eventuali zone.
- 2) Il Presidente della Comunità montana può in qualsiasi momento conferire e/o revocare deleghe ad uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3) Il voto contrario del Consiglio su una proposta dell'Esecutivo non ne comporta le dimissioni.
- 4) Alla sostituzione di singoli componenti dell'Esecutivo, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Presidente, con le modalità stabilite all'ultimo comma dell'art. 22.

ART. 25
COMPETENZE DELL'ESECUTIVO

- 1) L'Esecutivo collabora con il Presidente nel governo della Comunità montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario - direttore o, eventualmente, del Direttore operativo e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 2) L'Esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
- 3) I componenti dell'Esecutivo devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall'art. 19 del presente Statuto.

ART. 26
ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e dell'Esecutivo sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.
- 2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

CAPO V
LA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 27
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1) La Conferenza dei Sindaci é l'organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità montana. La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci (o loro delegati, comunque facenti parte degli organi del Comune), ed è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è convocata anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni del territorio.

- 3) Il Presidente disciplina e coordina i lavori delle sedute.
- 4) Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario della Comunità montana o suo Delegato, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo.
- 5) L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti della Conferenza almeno 5 giorni prima della seduta, anche in via telematica. In casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata mediante partecipazione da comunicare 24 ore prima della seduta con telegramma, fax o in via telematica.
- 6) Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.
- 7) La Conferenza si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 28
COMPETENZE

- 1) La Conferenza indica le decisioni da assumere in materia di organizzazione di funzioni e servizi comunali delegati alla Comunità montana in quanto Unione di Comuni, di programmazione e di pianificazione territoriale, in particolare per quanto attiene l'elaborazione e la gestione di Intese Istituzionali e di Accordi-quadro, in attuazione della legislazione regionale vigente.
- 2) In relazione agli atti di competenza della Giunta in materia di gestione delle funzioni associate, la Conferenza esprime parere vincolante e procede alla verifica del rendimento delle funzioni associate, indicando gli eventuali processi evolutivi e migliorativi.

TITOLO III°
UFFICI E PERSONALE

ART. 29
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E UFFICI E PERSONALE

- 1) Gli organi politici della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i

programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

- 2) Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

ART. 30

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) La Comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario-direttore o il direttore operativo;
 - d) i responsabili dei servizi;
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) i casi di incompatibilità;
 - g) gli organi collegiali;

h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 31
SEGRETARIO

- 1) La Comunità montana ha un segretario, eventualmente scelto in convenzione con altri Enti, che può assumere anche la funzione di Direttore dell'Ente.
- 2) Il segretario può avere la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercitare la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
- 3) Il segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali e di rilevanza istituzionale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta esecutiva, nonché degli Organi collegiali a rilevanza istituzionale e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione. Relativamente alle sedute degli organi collegiali a rilevanza istituzionale, il Segretario dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione anche mediante dipendenti dell'Ente suoi delegati.
- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
- 5) Il Presidente, su proposta del Segretario, assegna ad un dipendente di ruolo le funzioni di vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 32
DIRETTORE

- 1) Qualora non sia prevista l'attribuzione della funzione di Direttore al Segretario, sia all'interno dell'Ente, sia con costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, può essere istituita la figura del Direttore operativo.

- 2) Le funzioni e le modalità di costituzione del rapporto di lavoro dovranno essere previste all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 33

RESPONSABILI DI AREA E DEI SERVIZI

- 1) Ciascuna Area funzionale e/o servizio, individuata/i dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario o dall'eventuale Direttore operativo.

ART. 34

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionario dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO IV°

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 35

PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 36
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Sono strumenti di programmazione:
 - a) gli accordi quadro;
 - b) i programmi annuali operativi;
 - c) i progetti speciali integrati.

ART. 37
ACCORDI QUADRO

- 1) La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
- 2) I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) L.R. 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
- 3) L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 4) La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione dei presidi territoriali.
- 5) All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
 - a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di

- investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
- b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
- 6) All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 7) L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 L.R. 20 gennaio 2004 n.ro 2 (legge regionale per la montagna) e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione;

ART. 38

PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

- 1) La Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
- 2) Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
- 3) In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
- 4) Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3

bis Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge Regionale per la montagna), la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8."

ART. 39

PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico sociale della zona montana.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 40

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi e gemellaggi con i Comuni membri, con le Comunità montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

CAPO II

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 41

FUNZIONI

- 1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità montana anche con la individuazione di eventuali zone omogenee.
- 2) L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi:
 - a) conferimento di funzione;
 - b) costituzione di uffici comuni con delega di gestione alla Comunità montana.

ART. 42
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

- 1) Il conferimento di funzioni associate alla Comunità montana dell'appennino Bolognese è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi. La Comunità montana gestisce tutte le funzioni che i Comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolge altresì tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 30 giugno 2008 n. 10 (misure per il riordino territoriale, l'autoriforma e la razionalizzazione delle funzioni).
- 2) Il conferimento volontario alla Comunità montana dell'Appennino Bolognese deve essere integrale, senza che residuino, in capo ai Comuni, attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa.
- 3) In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal Presidente della Comunità montana Unione Comuni.
- 4) I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, nel caso di conferimento alla Comunità montana, dal Consiglio della Comunità montana, sentita la Conferenza dei Sindaci e l'Esecutivo. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, all'Esecutivo della Comunità montana.

- 5) In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e all'art.4, comma 2 della L.R. 11/2001, le convenzioni devono tassativamente specificare:
- a) finalità;
 - b) durata;
 - c) forme di consultazione degli enti contraenti;
 - d) modalità di organizzazione del servizio;
 - e) rapporti finanziari;
 - f) reciproci obblighi e garanzie.
- 6) A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
- 7) A seguito della delega di gestione, la Comunità montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità della funzione.

ART. 43

COSTITUZIONE DI PRESIDTI TERRITORIALI

- 1) Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

ART. 44

BILANCIO DI SERVIZIO

- 1) Per le funzioni di cui all'art. 43 l'atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.
- 2) Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione triennale sia delle entrate che delle spese.

- 3) Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci, saranno definiti dall'atto di convenzione.

ART. 45
MONITORAGGIO DEI SERVIZI

- 1) Gli atti di convenzione di cui all'art. 42 possono contenere l'istituzione di apposite Commissioni di monitoraggio dei Servizi Associati, costituite da rappresentanti dei Comuni e della Comunità montana.

ART. 46
RECESSO

- 1) 1) La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.
- 2) Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

TITOLO V°
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47
AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1) La Comunità montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.
- 2) I Comuni facenti parte della Comunità montana dell'Appennino Bolognese corrispondono annualmente una quota associativa da definirsi all'atto di approvazione del Bilancio di previsione sentita la Conferenza dei Sindaci.

ART. 48
SISTEMA DI BILANCIO

- 1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e

che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

ART. 49

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) L'ordinamento contabile della Comunità montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
- 2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dell'Esecutivo con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
- 3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.
- 4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e indicazioni di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

ART. 50

GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - b) per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
 - c) per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità montana sono trasmessi all'Esecutivo e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità montana.
 - 4) I Consorzi ai quali partecipa la Comunità montana trasmettono all'Esecutivo il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e gli atti pluriennali in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti e dalla vigente legislazione in materia.

ART. 51

RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunitario entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 3) L'Esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 52

IL CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "control-

lo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

ART. 53

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.
- 5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità montana.

TITOLO VI°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54

PRINCIPI GENERALI

- 1) La Comunità montana valorizza le libere forme associative fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità montana attraverso i competenti Organi Istituzionali e a rilevanza istituzionale:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività programmate e svolte;
 - b) valorizza nei modi più efficaci e trasparenti i contenuti delle deliberazioni e delle determine assunte;
 - c) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - d) individua momenti e forme di coordinamento costanti con i Comuni membri, con gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità montane;
 - e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 55

ALBO PRETORIO

- 1) La Comunità montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 56

INFORMAZIONE

- 1) La Comunità montana informa, anche tramite la costituzione e l'utilizzo regolamentato di un apposito Ufficio stampa, la collettività circa la propria organizzazione e le pro-

prie attività, con particolare riguardo agli atti programmatici e generali.

- 2) La Comunità montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
- 3) La Comunità montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) La Comunità montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
- 5) Presso appositi uffici della Comunità montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, delle determinazioni, delle deliberazioni e dei regolamenti delle Comunità montane.

ART. 57

ACCESSO

- 1) Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 58

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 59
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente della Comunità montana all'organo competente.
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità montana;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità montana o da un numero minimo di 50 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 50 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o dell'Esecutivo.
- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VII°
NORME FINALI

ART. 60
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, l'Esecutivo presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

- 2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

ART.61
NORMA TRANSITORIA

- 1) La prima adunanza del Consiglio, una volta entrato in vigore il presente statuto, è convocata dal Presidente della Comunità montana.

ART. 62
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Pretorio della Comunità montana, come stabilito dall'art. 3, comma 5°, della L.R.11/2001.